



# A progettisti e direttori lavori ruolo chiave nella diffusione della marcatura Ce sui prodotti

Anche se la marcatura Ce è diventata obbligatoria per molti prodotti da costruzione di fatto pochi sono i controlli sul rispetto della norma.

**L**a direttiva prodotti da costruzione (la 89/106) fa parte delle ormai numerose direttive europee che influiscono sul processo edilizio interessando aspetti diversi quali la sicurezza generale dei prodotti, le caratteristiche dei prodotti da costruzione, la tutela dei consumatori, gli appalti pubblici, la sicurezza dei cantieri e, ancora in via di completa definizione, il rendimento energetico degli edifici.

In particolare appartiene alle direttive nate a seguito dell'introduzione, da parte del consiglio della Comunità europea, della strategia del «Nuovo approccio». Questa strategia, approvata in una risoluzione del lontano 7 maggio 1985, trae origine dalla constatazione che la lentezza e le difficoltà incontrate nell'opera di eliminazione delle barriere tecniche agli scambi tra gli Stati membri, dipendevano, sostanzialmente, dal voler raggiungere l'«armonizzazione» attraverso specifiche tecniche dettagliate. Il «Nuovo approccio» si limita all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali di salute e/o sicurezza che i prodotti immessi sul mercato devono soddisfare per poter circolare liberamente.

Si badi bene, circolare non utilizzare liberamente. Quest'ultimo è uno dei concetti fondamentali della direttiva prodotti da costruzione e allo stesso tempo uno dei più ostici da far assimilare agli operatori del settore. In pratica un prodotto marcato Ce può circolare liberamente nei vari Stati membri che, tuttavia, hanno la facoltà di stabilire i requisiti sulla presta-

zione delle opere e quindi dei prodotti.

Nello specifico la direttiva prodotti da costruzione (Cpd) non armonizza i regolamenti nazionali ma esclusivamente i metodi di prova, le modalità di dichiarazione dei valori di prestazione e i metodi per la valutazione della conformità mentre la scelta dei valori richiesti per gli impieghi previsti di un dato prodotto è lasciata alle Autorità competenti di ciascuno Stato membro. In ultimo non va dimenticato che la marcatura Ce non sostituisce i contratti tra il produttore e il suo cliente che, pertanto ha la possibilità di definire, in virtù delle sue esigenze, le caratteristiche che il prodotto acquistato deve possedere.

Per rimuovere le barriere di natura tecnica che ostacolano la libera circolazione dei prodotti la Cpd ha previsto quattro elementi fondamentali: le norme armonizzate, l'attestazione di conformità, gli organismi notificati, la marcatura Ce dei prodotti.

In particolare, ai sensi della Cpd, le norme tecniche di prodotto redatte da Cen su mandato della Commissione, nel momento in cui ne sia stato pubblicato

DI VITTORIO  
MISANO (\*)

In assenza di controlli, un peso potrebbero averlo i progettisti e i direttori lavori. I primi dovrebbero adeguare i capitoli alle prescrizioni della marcatura Ce per evitare discrasie con i produttori e i direttori sono determinanti per la sorveglianza sui prodotti che entrano in cantiere.



## AGGREGATI, MARCATURA RETROATTIVA

L'articolo 3, comma 1, del Dm 11 aprile 2007 sugli aggregati stabilisce che «L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura Ce ovvero con marcatura Ce non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

il riferimento sulla *Gazzetta Ufficiale europea* (Gue), prendono lo status di «Specificazioni tecniche europee» (norme armonizzate), “perdono” la loro natura volontaria e diventano l'unico riferimento obbligatorio ai fini dell'apposizione della marcatura Ce sul prodotto oggetto della norma armonizzata stessa. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate ma, è bene essere subito chiari, anche in assenza

di tali decreti nazionali non è possibile immettere sul mercato un prodotto sprovvisto di marcatura Ce laddove, al contrario, sia obbligatoria. Altro punto che, negli ultimi anni, è stato oggetto di infinite discussioni, di ritardi ingiustificati da parte di alcuni produttori nell'apposizione della marcatura Ce, riguarda l'articolo 4 del Dpr 246/1993. La norma prevede che con decreto del ministro dei Lavori pubblici, del ministro dell'Interno e del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, siano indicati i metodi di controllo della conformità. Purtroppo solo recentemente è iniziata la pubblicazione di questi decreti. Caso esemplare è il decreto ministeriale dell'11 aprile 2007 relativo agli aggregati con diverse destinazione d'uso, tra cui il calcestruzzo, entrato in vigore il 4 maggio 2007 e uscito in ritardo di ben tre anni rispetto alla data di inizio di marcatura Ce obbligatoria indicata sulla *Gazzetta europea*.

In esso sono ribaditi i cosiddetti «sistemi di attestazione della conformità» e sono specifica-

te le caratteristiche che il produttore deve necessariamente dichiarare nella propria «Dichiarazione di conformità» e nella relativa etichetta di marcatura Ce. L'equivoco era ovviamente relativo all'applicabilità o meno della marcatura Ce degli aggregati in assenza del decreto. Fino al 11 aprile 2007 molti produttori hanno deciso di sposare la tesi della non marcabilità dei prodotti esponendosi non solo a possibili sanzioni da parte delle Autorità competenti ma anche ai più probabili contenziosi con i clienti. La posizione formalmente corretta era invece quella secondo cui la marcatura Ce è obbligatoria anche in assenza di tale decreto è insita nel testo del decreto stesso. Più precisamente analizzando l'articolo 3, comma 1, attinente i termini di impiego degli aggregati privi di marcatura Ce o con marcatura Ce non conforme al decreto si “scopre” che la marcatura Ce è obbligatoria anche prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (■ vedi box a lato). Pertanto è bene che, ad esempio, i produttori di conglomerato bituminoso si affrettino ad attrezzarsi per assolvere alle prescrizioni della relativa norma armonizzata e a marcare Ce i loro prodotti entro il 1° marzo 2008. Le norme sui conglomerati bituminosi (serie En 13108) prevedono un sistema di attestazione così detto «2+» e se impiegati in usi sottoposti alla normativa per la reazione al fuoco, sono soggetti, esclusivamente per tale caratteristica, ad altri sistemi di attestazione specifici (1, 3, 4) a seconda che la prestazione di reazione al fuoco sia suscettibile o meno di cambiamento durante il processo di produzione. Ma cosa sono questi misteriosi numeri 1, 1+, 2, 2+, 3, 4? Non sono certo un conto alla rovescia ma rappresentano in funzione della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, il cosiddetto sistema di attestazione che specifica i compiti spettanti al produttore e quelli che al contrario devono essere svolti da un organismo notificato

Sistema di attestazione →	1+	1	2+	2	3	4
Compiti del fabbricante						
Ilt (Initial Type Test)			x	x		x
Controllo di Produzione di Fabbrica (Fpc)	x	x	x	x	x	x
Ulteriori prove secondo uno specifico piano di prova	x	x	x			
Compiti dell'organismo notificato						
Ilt	x	x			x	
Certificazione del Fpc	x	x	x	x		
Sorveglianza del Fpc	x	x	x			
Audit-testing dei campioni	x					



al fine della marcatura Ce.

Prendiamo, ad esempio, il caso dei conglomerati bituminosi che come detto in precedenza, a partire da marzo 2008 sono entrati in regime di marcatura Ce obbligatoria. Questa tipologia di prodotti ha il sistema di attestazione 2+. Il che significa che i test iniziali sul prodotto (Initial Type Test) devono essere svolti dal produttore che deve anche implementare e attivare un controllo di produzione di fabbrica al fine di monitorare le caratteristiche essenziali citate nell'Annex Za della norma di riferi-

mento. Compito dell'organismo notificato è la verifica iniziale della fabbrica (impianto di produzione), la valutazione, la sorveglianza del controllo di produzione attivato dal produttore e il rilascio, a fronte di un esito positivo di tali verifiche, del certificato del controllo di produzione di fabbrica.

In particolare la direttiva prevede che gli organismi notificati siano abilitati dai rispettivi Stati membri secondo criteri e modalità definite (Dm 9 maggio 2003, n. 156) e li suddivide in tre categorie (a seconda del loro compito)

#### I COMPITI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Organismo di certificazione	Rilascia il certificato di conformità, a seconda del sistema di attestazione della conformità da applicare al prodotto da costruzione o al controllo del processo di fabbrica, secondo regole procedurali date. La base per la certificazione sono i risultati dell'attività di ispezione e, a seconda dei casi, di prova
Organismo di ispezione	Svolge le proprie funzioni di ispezione, di valutazione iniziale e successive ispezioni di sorveglianza del controllo di produzione di fabbrica attuato dal produttore, così come, se previsto, del prelievo di campioni, secondo specifici criteri. Esso relaziona correntemente, ove previsto, la propria attività a un organismo di certificazione notificato
Laboratorio di prova	Provvede a misurare, esaminare, provare, o determinare in altro modo, le caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, fornito dal produttore ovvero prelevato durante l'eventuale processo di sorveglianza (sistema di attestazione 1+) dall'organismo di ispezione. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività a un organismo di certificazione o, nel caso di sistema di attestazione 3, emette dei propri rapporti di prova sotto notifica

Cementi, additivi, calci da costruzione, aggregati per calcestruzzo e conglomerati bituminosi, malte da muratura a prestazione, blocchi per muratura in calcestruzzo e in laterizio, prefabbricati strutturali, conglomerati bituminosi questi sono solo alcuni esempi di prodotti in cui l'organismo notificato è intervenuto nel processo che ha portato il produttore a marcare Ce il suo prodotto nel rispetto di una norma armonizzata.

In realtà è opportuno sottolineare che il riferimento, ai fini della marcatura Ce dei prodotti da costruzione, non è la norma armonizzata nel suo complesso ma solo l'allegato Za della norma stessa. L'appendice infatti

- identifica i punti della norma necessari per soddisfare le prescrizioni della Direttiva Prodotti da Costruzione;
- esplicita i sistemi di attestazione di conformità;
- assegna i compiti del produttore e di eventuali organismi notificati;
- riporta le prescrizioni in merito alla dichiarazione di Conformità e all'eventuale certificato Ce;
- specifica l'informazione che deve accompagnare la marcatura Ce.

#### I controlli

Ma a chi spetta il compito di verificare se tutte queste attività, necessarie al fine di una corretta applicazione della marcatura Ce, siano svolte secondo le regole stabilite? Ci viene in soccorso l'articolo 11 del Dpr 246/1993 (Vigilanza) che sancisce la facoltà dei Ministeri competenti di predisporre, tramite i propri uffici centrali o periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, verifiche e controlli sui prodotti oggetto di marcatura, al fine di constatare l'effettiva conformità ai dettami di legge. Peccato che a oggi non si abbia notizia di questi controlli. Questo ha principalmente due risvolti negativi. In primo luogo i produttori che marcano correttamente i loro prodotti Ce e che necessariamente hanno dovuto sostenere dei costi aggiuntivi (basti pensare alle prove di caratterizzazione dei prodotti) non vedono ripagati i loro sforzi ma al contrario, operando in un mercato dove il centesimo di euro fa la differenza, faticano a imporsi nei confronti di produttori spregiudicati che non vengono controllati.

#### Il ruolo dei professionisti

In secondo luogo, il mercato stesso



non viene sensibilizzato alla problematica di marcatura Ce con l'aggravante che ancora oggi molti operatori di settore (progettisti e direttori lavoro *in primis*) non ne conoscono né l'importanza tecnica né la rilevanza a livello giuridico. Qualcuno potrebbe obiettare che non spetta né ai progettisti né alla direzione lavori la sorveglianza del mercato. Questo è assolutamente corretto. Ma non dobbiamo dimenticarci che i primi ricoprono un ruolo fondamentale nella stesura dei capitolati e che a oggi troppo spesso le prescrizioni in essi contenuti non tengono conto dei requisiti di marcatura Ce. Con la conseguenza che il produttore deve determinare, ad esempio, la medesima caratteristica del prodotto secondo norme metodologiche diverse (quella indicata nella norma armonizzata e quella indicata nel capitolato) con un insostenibile aggravio dei costi. Per quanto riguarda il direttore dei lavori, suo è invece il compito di accettazione del prodotto in cantiere. Ruolo che non può certamente prescindere dalla conoscenza della marcatura Ce stessa e dalle modalità di dichiarazione delle caratteristiche del prodotto. E gli organismi notificati? È previsto che essi debbano essere controllati dai Ministeri competenti. Tuttavia sarebbe opportuno che questi ultimi non si limitassero a verifiche tecnico-amministrative compiute presso gli uffici degli organismi stessi ma, in aggiunta, si dedicassero sempre più ad attività di monitoraggio durante le verifiche di valutazione e sorveglianza che gli organismi notificati devono svolgere presso gli impianti dei produttori. Questo anche per favorire l'uniformità di comportamento e di valutazione della conformità che nella pratica troppo spesso differiscono, creando pericolosi disequilibri di mercato e disattendendo a conti fatti uno dei principi cardini della direttiva stessa.

Ma a prescindere dalla numerosità e dalla qualità dei controlli è opportuno ribadire che il produttore, per non infrangere la legge, deve obbligatoriamente marcare Ce il proprio prodotto a partire dalla data di fine periodo transitorio. La data viene indicata sulla *Gazzetta Ufficiale europea* al momento della pubblicazione della norma di prodotto stessa. Cementi, additivi, calce da costruzione, aggregati per calcestruzzo, conglomerati bituminosi, malte da muratura a prestazione e a composizione,

blocchi per muratura in calcestruzzo e in laterizio, prefabbricati strutturali, conglomerati bituminosi, masselli di calcestruzzo per pavimentazioni, tubi e pozzetti in calcestruzzo, adesivi per piastrelle sono solo un piccolo elenco, assolutamente non esaustivo, di prodotti per cui è iniziato, in alcuni casi anche da molti anni, il periodo di marcatura Ce obbligatoria e per i quali il produttore deve essersi attivato per svolgere tutte le attività atte a garantire la sicurezza del prodotto immesso sul mercato.

(\*) *Presidente Associazione laboratori ingegneria e geotecnica*